



ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO REGGIO CALABRIA

DECRETO N° 3/2023

Ricostituzione Comitato Provinciale presso la sede INPS di Reggio Calabria

**Il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Reggio Calabria**

VISTO

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 che agli artt. 34 e seguenti disciplina il Comitato provinciale presso la sede Inps;
- l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e stabilisce la nuova composizione del Comitato provinciale dell'INPS;
- l'art. 8 del D.L.vo 30 giugno 1994, n.479_e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 Dicembre 2014, n. 183” con il quale viene istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 relativo all’organizzazione ed all’articolazione territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, in particolare, l’art.4, commi 1 e 2, secondo i quali gli ispettorati territoriali del lavoro esercitano le competenze già assegnate alle Direzioni Territoriali del Lavoro ai sensi dell’art.16 del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n.121 e dell’art. 16 del D.M. 4 novembre 2014;
- l’art.3 del decreto legge 26 gennaio 1999, n.8 convertito dalla legge 25 marzo 1999, n.75, recante “Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità degli Enti pubblici”;
- l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha previsto la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali I.N.P.S. e delle speciali commissioni dei Comitati, con effetto dalla ricostituzione dei Comitati stessi;

- le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione III - n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni per la costituzione dei Comitati Provinciali dell'INPS in attuazione della citata legge n. 88/1989;
- la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/95 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione, per la determinazione del grado di rappresentatività;
- la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato Generale - div. I prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 con la quale vengono fornite linee d'indirizzo alle Direzioni Provinciali, al fine di uniformare l'applicazione del citato art. 7, comma 10, del decreto-legge n.78/2010 convertito, con modifiche, nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 e viene, altresì, precisato che, in attuazione di tale disposizione, i componenti dei comitati provinciali dell'INPS dovranno essere ridotti da venti a quattordici come di seguito specificato:
 - n. 7 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
 - n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro;
 - n. 2 rappresentanti dei lavoratori autonomi;
 - il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente;
 - il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente;
 - il Dirigente della sede provinciale I.N.P.S. territorialmente competente;
- Il proprio decreto n° 19/2018 del 20.09.2018 con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale presso l'I.N.P.S. di Reggio Calabria per il quadriennio 2018-2022;

RITENUTO

- Che, per decorso quadriennio di durata in carica, occorre procedere alla ricostituzione del predetto Comitato;
- Che la competenza è propria;
- Che ai fini della ripartizione dei membri tra i settori economici interessati devono essere tenuti presenti i dati della locale C.C.I.A.A, i dati e le notizie agli atti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ed è opportuno acquisire anche quelli disponibili presso la sede provinciale I.N.P.S. da utilizzare per una valutazione comparativa;
- Che ai sensi dell'art.42 della legge 88/1989 i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi sono designati dalle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale e che a tal fine sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali:
 1. Confederazione Generale Italiana del lavoro-Camera del lavoro territoriale di Reggio Calabria (CGIL)
 2. Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)
 3. Unione Italiana del Lavoro (UIL)
 4. Unione Generale del Lavoro (UGL)
 5. Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL)
 6. Confed. Sindacati Autonomi Lavoratori-Federazione Naz. Agric. (CONFSAL-FNA)
 7. Unione Sindacale di Base (USB)
 8. Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda (CIDA)
 9. Confederazione Generale dell'Industria Italiana (CONFINDUSTRIA)
 10. Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (COLDIRETTI)
 11. Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (CONFAGRICOLTURA)
 12. Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)

13. Confed. Generale Italiana del Commercio e del Turismo (CONFCOMMERCIO)
14. Confed. Ital. Esercenti Attività Commerciali e Ausiliarie del Turismo (CONFESERCENTI)
15. UNIMPRESA – Associazione Provinciale Reggio Calabria
16. Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (CESAC)
17. Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (CONFARTIGIANATO)
18. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA)
19. Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani – Unione Prov.Artigiani (CASARTIGIANI)
20. Associazione Provinciale Piccole e Medie Imprese (ASCOA)
21. Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI)
22. Confederazione Cooperative Italiane (CONFCOOPERATIVE)
23. Lega Nazionale Cooperative e Mutue (LEGACOOOP)

- Che per la corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, in carenza di una norma di legge, occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione, che alla luce della giurisprudenza consolidata, sia ordinaria che amministrativa, si individuano nei seguenti:
 1. Consistenza numerica dei soggetti rappresentati;
 2. Ampiezza, operatività e diffusione delle strutture organizzative;
 3. Partecipazione attiva e costante alla vertenzialità in ordine all'impegno derivante dall'applicazione delle varie norme di legge che attengono la materia del lavoro;
 4. Intervento nella formazione, stipulazione e rinnovo di contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi provinciali ed aziendali.
- Che ai sensi del penultimo comma dell'art 35 del DPR 639/1970, i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni più rappresentative in ambito provinciale;
- Che l'effettiva operatività di ciascuna Organizzazione Sindacale deve essere accertata in relazione all'attività concretamente svolta, limitatamente all'ambito territoriale in cui il costituendo organo deve operare (cioè la Provincia di Reggio Calabria);
- Che il grado di rappresentatività deve essere valutato in relazione alle dimensioni degli interessi espressi ed alla capacità di realizzare le finalità istituzionali, cioè la capacità di interpretare, gestire e tutelare – anche in rapporto dialettico con le controparti – gli interessi degli associati;
- Che è opportuno curare contestualmente e con la stessa procedura anche la nomina dei tre componenti di ognuna delle tre speciali commissioni del Comitato previste dall'art. 46, 3° comma, della legge n° 88/1989 sopra citata, relative ai Commercianti, ai Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni e agli Artigiani.

CONSIDERATO

- Che sulla base delle risultanze istruttorie alla luce dei dati accertati direttamente dall'Ispettorato territoriale - con riferimento all'attività di conciliazione delle controversie di lavoro ed alla stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale – sia dei dati forniti dalla Direzione Provinciale INPS; effettuate le conseguenti valutazioni comparative, compiute utilizzando i criteri sopra enunciati; tenuto conto, altresì, del numero limitato di posti disponibili, sono state individuate, fra le organizzazioni sindacali operanti nella provincia di Reggio Calabria e interessate all'attività dell'Istituto, quelle più rappresentative;
- Che la normativa citata, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentatività, accoglie anche il principio del pluralismo partecipativo della rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e

dei lavoratori autonomi, attraverso la più ampia partecipazione degli stessi onde includere quelle organizzazioni rappresentative che siano maggiormente attive nella provincia;

- Che nel procedimento di comparazione, si è tenuto conto, altresì, dell'orientamento giurisprudenziale, da ritenersi consolidato, in base al quale la scelta degli esponenti delle categorie in seno ai Comitati Provinciali INPS, stante il numero dei posti limitati, deve "contemperare la forza rappresentativa delle organizzazioni sindacali operanti sul territorio con l'esigenza di assicurare un significativo pluralismo nella partecipazione di queste ultime" (ex plurimis, Consiglio di Stato, sentenza n.845/2006)

- Che, per quanto sopra, sono risultate più rappresentative le seguenti organizzazioni:

Per i lavoratori dipendenti

C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.I.S.A.L., CONFSAL, C.I.D.A.;

Per i datori di lavoro

Confindustria

Confcommercio

Per i lavoratori autonomi

Coldiretti

Unione Provinciale Artigiani -Casartigiani

- Che, pertanto, sono state acquisite dalle organizzazioni le designazioni dei membri previsti;
- Che è stato formulato divieto di incaricare persone che versino in situazioni di incompatibilità;

D E C R E T A

E' ricostituito per il quadriennio **2023/2027**, il Comitato provinciale presso la Direzione Provinciale INPS di Reggio Calabria ed è composto come segue:

➤ Rappresentanti dei lavoratori dipendenti

DELFINO Giuseppe	designato CGIL
SPRIZZI Mario	designato CGIL
BRILLI Michele	designato CISL
MERLINO Antonino	designato UIL
IARIA Demetrio	designato CISAL
ALIFRACO Clemente	designato CONFSAL
MANDALARI Vincenzo	designato CIDA

➤ Rappresentanti dei datori di lavoro

SICLARI Francesco	designato Confindustria
PEDA' Antonino	designato Confcommercio

➤ Rappresentanti dei lavoratori autonomi

SIRIANNI Pietro	designato Coldiretti
MISITANO Giovanni	designato Unione Prov. Artigiani - CASA

- il Direttore pro-tempore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria;
- il Direttore pro-tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato;
- il Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria.

Con il presente decreto sono, inoltre, ricostituite sempre per il quadriennio **2023/2027** le commissioni speciali del Comitato Provinciale, previste dall'art. 46, 3° comma, della Legge n° 88/1989, composte come segue:

- Commissione Speciale dei Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni
 1. DE MARCO Rocco designato Confagricoltura
 2. GATTUSO Domenico designato Confederazione Italiana Agricoltori
 3. PEDA' Maurizio designato Coldiretti

- Commissione Speciale degli esercenti attività commerciali
 1. DE CARLO Francesco designato Confcommercio
 2. CAMMARA Maurilio designato Confesercenti
 3. JENNANE Rajaa designato Unimpresa

- Commissione Speciale Artigiani
 1. CALABRO' Caterina designato Unione Prov. Artigiani - CASA
 2. RINELLI Michele designato Confed. Nazion. Artigiani - CNA
 3. BATTAGLIA Antonino designato Confartigianato - CGIA

Nelle suddette commissioni speciali sono componenti di diritto:

- il Direttore pro-tempore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria;
- il Direttore pro-tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato;
- il Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria.

Il Comitato composto come sopra ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di insediamento.

La sede provinciale INPS è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nell'area "Pubblicità Legale" del sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR della Calabria con le modalità e nei termini di legge.

Reggio Calabria, 7 Marzo 2023

**Il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro
Dr. Giuseppe PATANIA**